



Piazza G. Marconi, 5 12020 FRASSINO CN
E-mail: consorzio.bimvaraita@libero.it
Pec: consorzio.bimvaraita@legalmail.it
Tel. 0175/970.660 Fax 0175/970.650
www.consorziobimvaraita.it
C.F. 85001990044 P.IVA 03452250040

REGOLAMENTO GENERALE DEL CONSORZIO

(adottato con deliberazione n.7 in data 21/03/1957 approvata dalla G.P.A. il 23/05/1957 n.14688/2204 div.4[^], modificato con deliberazione n.59 del 29/03/1963 approvata dalla G.P.A. il 25/07/1963 numero 32093-4172/bis, modificato con deliberazione n.13 del 13/11/1969 approvata dalla G.P.A. il 30/12/1969 n.62582/7-C/4-7076 div.3[^], modificato con deliberazione n.9 del 03/08/1970 approvata dalla G.P.A. il 12/09/1970 n.6365/1-7/C/4 div.T, modificato con deliberazione AC n.21 del 28/12/2016, modificato con deliberazione AC n.4 del 27/03/2019).

Art.1

Il residuo fondo disponibile da impiegarsi per gli scopi indicati dall'art.2 dello Statuto è assegnato a ciascun Comune in base alle quote percentuali seguenti:

Comune di Pontechianale	8,3%
Comune di Bellino	8,4%
Comune di Casteldelfino	8,3%
Comune di Sampeyre	14,0%
Comune di Frassino	8,3%
Comune di Melle	8,8%
Comune di Brossasco	9,0%
Comune di Venasca	9,3%
Comune di Isasca	3,2%
Comune di Piasco	4,2%
Comune di Rossana	8,0%
Comune di Costigliole	2,2%
Comune di Busca	8,0% (4,6% + Valmala 3,4%)

Art.2

La ripartizione potrà essere riveduta ogni tre anni qualora lo richieda anche un solo Comune con lettera raccomandata, che dovrà pervenire al Presidente del Consorzio entro il 30 giugno dell'anno di scadenza del triennio.

Art.3

Le opere pubbliche e le altre iniziative, la cui esecuzione viene delegata ai Comuni, dovranno essere ultimate e contabilizzate entro il terzo anno successivo a quello nel cui programma sono state incluse.

Non risultando richiesto il pagamento di esse nel termine anzidetto, l'importo relativo sarà portato in aumento del fondo comune.

Art.4

Alla corresponsione delle quote spettanti ai Comuni a norma del riparto stabilito dall'art.1 il Consorzio provvederà:

- a) in base alle deliberazioni di approvazione degli stati di avanzamento, dello stato finale oppure del certificato di collaudo dei lavori, se trattasi di opere pubbliche appaltate;
- b) in base alle determinate o altra documentazione attestante la liquidazione delle spese.

Il Consorzio emette il mandato di pagamento delle spese come sopra documentate entro il limite del relativo fondo iscritto sul programma.

La Deputazione periodicamente accerta la regolarità di tali pagamenti e ne dà atto con apposito verbale.

Art.5

Per il concreto impiego delle somme che il Consorzio mette a disposizione dei singoli Comuni, questi iscriveranno annualmente nella parte attiva del bilancio, fra le entrate straordinarie, uno stanziamento d'importo pari alla quota attribuita e nella parte passiva, fra le spese straordinarie, uno o più stanziamenti il cui complessivo importo corrisponda alla quota segnata in entrata.

Art.6

I rappresentanti dei Comuni in seno all'Assemblea Consorziale durano in carica per la durata delle rispettive amministrazioni comunali e possono essere riconfermati.

Possono essere però, in ogni tempo sostituiti dai propri Consigli.

Art.7

Il Presidente ed i membri della Deputazione Amministrativa durano in carica cinque anni e possono essere rieletti, salvo che siano decaduti ai sensi dell'articolo precedente.

L'elezione a Presidente od a membro della Deputazione s'intende riferita alla persona e non alla carica che la persona stessa riveste in seno all'amministrazione, che rappresenta.

Nel caso in cui la rinnovazione del Consiglio Comunale di cui il Presidente od un membro della Deputazione fa parte non avvenga contemporaneamente alla rinnovazione della maggior parte dei Consigli dei Comuni consorziati non occorre procedere alla riconferma del presidente o del membro della Deputazione qualora essi risultino rieletti nella rispettiva amministrazione e questa non notifichi la sostituzione del suo rappresentante nell'Assemblea Consorziale.

Il Presidente ed i membri della Deputazione restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art.8

Le deliberazioni dell'Assemblea e della Deputazione non sono valide se non è presente almeno la metà dei rispettivi componenti.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge prescriva la discussione in seduta segreta.

Art.9

I verbali di deliberazione dell'Assemblea e della Deputazione sono firmati dal Presidente e dal Segretario; sono pubblicati nei modi di legge, all'albo pretorio digitale del Consorzio.

Art.10

L'esercizio finanziario del Consorzio comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

I mandati di pagamento e le reversali di incasso sono firmati digitalmente del Responsabile del Servizio Finanziario.